REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 33 DEL 19 NOV. 2019

OGGETTO: approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica del sito dello stabilimento Riello S.p.A. a Piombino Dese (PD). Art. 242. D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'Analisi di Rischio sito specifica del sito dello stabilimento Riello S.p.A. a Piombino Dese (PD).

Il documento dal titolo "*Interventi di bonifica sito Riello in comune di Piombino Dese (PD). Esiti delle indagini integrative al Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio Sito Specifica*" è stato trasmesso dalla società di consulenza ERM per conto del proponente Riello S.r.l. con nota del 22/07/2019 prot. 0510625.

Sul documento di cui sopra è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/09/2019 e della Conferenza di Servizi decisoria convocata con nota del 17/10/2019 prot. 447307 in forma semplificata e in modalità asincrona.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta consulente per conto del proponente ha trasmesso il documento dal titolo "*Interventi di bonifica sito Riello in comune di Piombino Dese (PD). Esiti delle indagini integrative al Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio Sito Specifica*", con nota del 22/07/2019 prot. 0510625 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 328275 del 23/07/2019;

- il documento di cui sopra è stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 25.09.2019 la quale ha ritenuto di approvare l'Analisi di Rischio di cui trattasi con prescrizioni operative;

CONSIDERATO la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona effettuata con nota del 17/10/2019 prot. 447307 della Direzione Progetti speciali per Venezia;

TENUTO CONTO che nella nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

- che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni

interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

VISTO la mancata comunicazione di determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte entro il termine indicato che equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art 14-bis c.4 della Legge 241/90;

- la comunicazione della ditta proponente del 07/11/2019 acquisita dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 481005 del 08/11/2019 con la quale viene comunicato l'attivazione della MISE in data 13.11/2019;

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

- la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

- il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di

cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene rinominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 869 del 19/06/2019 con la quale l' Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia viene incardinata sotto la nuova Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera comprese le relative competenze.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1378 del 23/09/2019 di adeguamento della denominazione della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera in "Direzione Progetti speciali per Venezia" in quanto maggiormente aderente alle competenze territoriali attribuite alla struttura.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvata la documentazione riguardante l'Analisi di Rischio sito specifica del sito dello stabilimento Riello S.p.A. a Piombino Dese (PD), trasmessa dalla ditta consulente ERM Italia S.p.a. per conto del proponente come elencato in premessa, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/09/2019 e della Conferenza di Servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona con nota del 17/10/2019 prot. 447307, alla quale gli Enti competenti hanno dato risposta come sopra riportato;

2. il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 393164 del 12/09/2019 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

3. il presente provvedimento va trasmesso alla ditta proponente, al Comune di Piombino Dese, alla Provincia di Padova e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova;

4. la ditta deve inviare entro 60 giorni da ricevimento del presente Decreto di approvazione dell'Analisi di Rischio, il progetto di bonifica delle acque di falda;

5. ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;

6. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci